



Regione Siciliana – Presidenza  
**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

---

Il Dirigente generale

Prot. n. .... del .....

Allegato 2 - Riferimenti normativi *La gestione tecnica dell'emergenza sismica – rilievo del danno e valutazione dell'agibilità – AEDES'* destinato ai tecnici (ingegneri, architetti, geometri e geologi) di Pubbliche Amministrazioni, delle organizzazioni di volontariato e a professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi.  
1° edizione - 26 settembre – 31 ottobre 2023

### **Premesse**

Nell'ambito della gestione di un'emergenza di protezione civile per evento sismico, preminente rilevanza assumono le attività speditive di valutazione del danno e dell'agibilità post-evento sul patrimonio edilizio pubblico e privato nonché sugli edifici di interesse culturale.

Tali attività sono finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità, al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni, ove consentito, nonché alla messa in opera delle prime misure urgenti di messa in sicurezza, con l'obiettivo di ridurre i disagi della popolazione e gli ulteriori possibili danni.

I componenti del Servizio nazionale della protezione civile, anche avvalendosi dei tecnici afferenti alle strutture operative e ai soggetti concorrenti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "*Codice della protezione civile*" (nel seguito, Codice), opportunamente e previamente formati, procedono nell'analisi puntuale degli edifici, seppur speditiva, attraverso l'organizzazione e la realizzazione di sopralluoghi condotti da tecnici appositamente formati all'utilizzo di strumenti schedografici all'uopo predisposti.

### **Riferimenti normativi**

L'attività sopradescritta si inquadra nel seguente quadro normativo e regolamentare:

- Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "*Codice della protezione civile*";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 recante *Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione*;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2014 inerente il *Programma Nazionale di soccorso per il rischio sismico*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, recante *Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo Manuale di compilazione*.

Il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post sismica istituito dal Decreto è costituito da Elenchi (Regionali, Centrali e VVF) a cui sono iscritti tecnici incaricati di attività connesse alla gestione tecnica

dell'emergenza con particolare riguardo al rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post sismica.

Il Decreto, all'art. 2, definisce i seguenti requisiti per l'iscrizione negli elenchi del NTN:

- *I tecnici iscritti negli Elenchi (...), preposti alle attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma, devono essere abilitati all'esercizio della professione nell'ambito dell'edilizia relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale. Per i tecnici in organico alle Pubbliche Amministrazioni è sufficiente il possesso del **titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale**, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di tipo tecnico - strutturale. I tecnici geologi iscritti negli Elenchi (...), preposti ad integrare, se necessario, le squadre per le attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma, in caso di problematiche di tipo geologico - geotecnico devono essere abilitati all'esercizio della professione di geologo. Per i tecnici geologi in organico alle Pubbliche Amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di settore coerenti con il profilo tecnico richiesto dalle specifiche attività di che trattasi.*
- *(...) relativamente alle attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma di edifici ordinari attraverso l'utilizzo della scheda Aedes, il requisito base per l'iscrizione negli Elenchi consiste nell'aver seguito **idonei percorsi formativi con verifica finale**, concordati con il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome. I suddetti percorsi formativi devono avere una durata minima di 60 ore e devono trattare almeno i seguenti contenuti formativi di base inerenti: il modello di protezione civile, la gestione dell'emergenza, la tutela della salute e sicurezza degli operatori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. il comportamento delle strutture sotto sisma, le opere provvisorie, la valutazione di agibilità - metodologia ed esercitazioni;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, recante **Approvazione della Scheda di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce GL-Aedes (Grande Luce - Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) e del relativo Manuale di compilazione;***
- *Indicazioni operative per la formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato e professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi emanate dal DPC il 29 ottobre 2020;*

Tali *Indicazioni operative* hanno definito le caratteristiche degli specifici percorsi formativi e i soggetti erogatori della formazione, al fine di garantire l'omogeneità della formazione sul territorio nazionale e l'integrazione delle competenze ed esperienze professionali dei tecnici con specifiche conoscenze che ne consentano l'impiego nell'emergenza post-sismica, in particolare, nelle attività di valutazione speditiva dell'impatto e di rilievo del danno e dell'agibilità delle strutture, all'interno dell'azione coordinata di protezione civile, ai differenti livelli di competenza istituzionale e territoriale.

- *Indicazioni operative per il raccordo e il coordinamento delle attività di sopralluogo tecnico speditivo emanate dal DPC il 12 febbraio 2021;*

Tali *Indicazioni operative* sono finalizzate alla definizione di modalità coordinate e integrate di organizzazione e realizzazione delle attività di rilievo e sopralluogo attraverso la puntualizzazione degli obiettivi e delle fasi temporali dei diversi ambiti di ricognizione che, fatte salve le competenze d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, debbono essere garantiti in caso di attivazione delle procedure di rilievo con scheda Aedes e GL-Aedes da parte del Dipartimento della protezione civile e delle Regioni in caso di emergenze di rilevanza nazionale coordinate dal Dipartimento medesimo, in raccordo con le Regioni stesse; ovvero da parte di queste ultime, per eventi di propria competenza, anche previa stipula di specifiche intese e protocolli operativi con il Corpo Nazionale.

In tale contesto normativo e regolamentare, in definitiva, la partecipazione con esito positivo ad attività formative organizzate secondo le *Indicazioni operative* del 29 ottobre 2020 e il possesso dei requisiti per l'accesso ai corsi di cui al DPCM 8 luglio 2014, rappresentano **condizioni necessarie e obbligatorie** per consentire il concorso dei tecnici alle richiamate attività, poste in essere dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, per quanto di competenza, in caso di eventi sismici di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto legislativo n. 1/2018.

### **Mantenimento dei requisiti di idoneità**

L'idoneità acquisita a seguito del superamento delle prove di valutazione finale dei corsi di formazione ha validità **5 anni** a partire dalla data di acquisizione dell'idoneità medesima. Una volta acquisita, l'idoneità può essere richiesta l'iscrizione ad uno degli elenchi di cui DPCM 8 luglio 2014.

La validità è rinnovata senza obbligo di ripetizione del corso qualora, nell'arco del successivo quinquennio, siano acquisiti, in maniera comprovata da parte dei soggetti a vario titolo responsabili, 30 crediti di aggiornamento che saranno riconosciuti dalle Strutture regionali e nazionali di protezione civile, attraverso una o entrambe le seguenti attività:

- partecipazione documentata ad eventi di aggiornamento (corsi/seminari ed esercitazioni) nelle materie e nei contenuti di cui trattasi, anche per effetto di modifiche normative o procedurali intervenute (crediti di aggiornamento definiti caso per caso, a cura delle Strutture regionali e nazionali di protezione civile, con un massimo di 3 crediti/giorno per corso/seminari e/o esercitazione);
- partecipazione documentata ad attività di sopralluogo per la valutazione dell'agibilità e il censimento del danno con scheda Aedes in caso di emergenze sismiche (3 crediti aggiornamento/giorno).